



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 182 DEL 15/07/2021

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO A TITOLO PRECARIO E GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA PORTO DI BRENTA N. 9 AD "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO BOSCHIVO BASSANO DEL GRAPPA ODV".

L'anno 2021, il giorno quindici del mese di Luglio alle ore 15:10 nella Sala Ferracina.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Elena Pavan e nelle persone dei signori Assessori

Nome	Ruolo	P/A/G
PAVAN ELENA	SINDACO	P
MARIN ROBERTO	VICESINDACO	P
MAZZOCCO CLAUDIO	ASSESSORE	P
ZONTA ANDREA	ASSESSORE	P
VIERO ANDREA	ASSESSORE	A
SCOTTON MARIANO	ASSESSORE	A
ZANATA MAVI'	ASSESSORE	P
CABION MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	P

Con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Antonello Accadia.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta del Vicesindaco e Assessore al Patrimonio Roberto Marin;

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 26.03.2013, avente ad oggetto: “Concessione in comodato gratuito ai gruppi di volontari di protezione civile di un fabbricato comunale sito all’interno dell’Area “Ex Caserma Fincato” per le attività associative;
- il verbale di consegna in uso gratuito ai gruppi di volontari di protezione civile dei locali siti all’interno dell’Area “Ex Caserma Fincato” in via Cunizza da Romano di Bassano del Grappa, sottoscritto in data 21.02.2014 dalle seguenti Associazioni:
 - o A.N.A. Sez. Montegrappa;
 - o Associazione Antincendio Boschivo (A.I.B.) Colline Bassanesi;
 - o A.R.I. Sezione di Bassano del Grappa;
 - o Nucleo di Protezione civile A.N.C.;
- la nota del Dirigente dell’Area IV[^] - Lavori Pubblici, viabilità e protezione civile, Prot. N. 44659 del 25.06.2018, avente ad oggetto: “Disdetta del contratto di comodato gratuito della sede Associazione di Protezione civile in via Cunizza da Romano 14 – Ex Caserma Fincato”, con cui viene comunicato alle suddette n. 4 Associazioni della sopravvenuta necessità di liberare i locali di cui sopra per motivi di pubblica utilità legati alla volontà di realizzare i lavori di riqualificazione del sopraccitato immobile;

Visti:

- l’art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- l’art. 71 del D. Lgs. n. 117/2017 che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti Locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- la Deliberazione n. 87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti - Sez. Controllo Lazio, la quale ha espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa essere utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata in quanto “deroghe al principio generale di redditività del bene pubblico sono ammissibili nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 10.09.2019, avente ad oggetto: “Concessione in uso a titolo precario e gratuito locali di proprietà comunale siti in via Porto di Brenta nn. 1 e 3 – Città da adibire a sedi di Associazioni di Protezione Civile”, con cui sono stati concessi a titolo precario e gratuito i suddetti locali dei civici 1 e 3 rispettivamente

all'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) – Nucleo volontari di Protezione Civile e all'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.);

- la nota dell'“Associazione Volontari Protezione Civile Antincendio Boschivo Bassano del Grappa OdV”, ns. Prot. N. 84162 del 16.12.2020, con cui si chiede a questa Amministrazione l'assegnazione di “un locale da adibire a sede provvisoria della stessa Associazione, in attesa della sede definitiva, già prevista presso la Caserma Fincato”;

Considerato che:

- vi è la disponibilità di alcuni locali di proprietà comunale presso il civico n. 9 di via Porto di Brenta – Città, così identificati catastalmente: Comune di Bassano del Grappa – Sezione di Bassano del Grappa – Catasto Fabbricati – Foglio 3, Particella 1100, sub. 1, categoria B/6, Classe U, Consistenza mc 130, Superficie Catastale 67 mq, Rendita € 174,56, Via Porto di Brenta n. 9, Piano T, il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato Sub. 1);
- la suddetta Associazione risulta essere iscritta all'Albo delle Associazioni comunali nell'ambito della [Promozione del territorio e tutela dell'ambiente](#);

Ritenuto necessario, vista l'urgenza di cui sopra e l'importante attività svolta dalla predetta Associazione di Protezione civile a beneficio della collettività, di concedere alla stessa, in via prioritaria e a titolo precario e gratuito per n. 5 anni, i locali c/o il civico n. 9 di via Porto di Brenta, locali meglio identificati nella planimetria allegata (Allegato sub. 1);

Preso atto che i suddetti locali sono siti al piano terra del Palazzo “Innerkofler”;

Richiamato il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 04.07.1977, avente ad oggetto: “Acquisto fabbricato in Bassano del Grappa via Portici Lunghi, di proprietà di Rigoni Bortolina ved. Innerkofler”, in cui si evidenzia che questo edificio riveste un interesse storico, comparendo infatti quasi immutato nella mappa dei “Da Ponte” dei primi anni del 1600;

Visto l'art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che prevede che i beni culturali che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni sono sottoposte alle disposizioni della Parte II dello stesso Codice, fino a quando non sia stata effettuata la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico degli stessi beni;

Atteso che:

- la concessione in uso gratuito di bene immobile facente parte del patrimonio di un Ente Locale è da quantificarsi in termini di attribuzione di un vantaggio economico e come tale da assoggettarsi alle procedure amministrative prescritte dall'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dal suddetto Regolamento, pertanto il canone non applicato è da considerarsi quale contributo riconosciuto al Movimento (Deliberazioni n. 552/2010/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per le Marche e Deliberazione n. 349/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia);
- la quantificazione del vantaggio economico per la concessione in uso gratuito dei locali di via Porto di Brenta 9, per n. 5 anni, a partire dal giorno di consegna delle chiavi, a favore della sopraccitata Associazione è quantificata dal competente ufficio comunale in circa € 4.626,00 annui;

Dato atto di fissare i seguenti elementi fondamentali del rapporto concessorio:

- utilizzo esclusivo per la propria attività di Protezione Civile;
- non dovranno essere apportate modifiche agli impianti presenti, salvo autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale;
- durata di n. 5 anni, eventualmente rinnovabili, a partire dal giorno di consegna delle chiavi, con facoltà per l'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento il rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori interessi pubblici;
- non prevedere un canone di concessione, stante la natura non lucrativa e meritoria dell'attività svolta dalle Associazioni di cui sopra, ma sono a carico dei Concessionari le spese per le utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti);
- responsabilità esclusiva da parte del Concessionario in caso di danni a cose o persone all'interno dei locali e ogni altro danno derivante dall'utilizzo del locale;
- i locali al termine del periodo previsto dovranno essere riconsegnati al Comune nello stesso stato in cui sono stati ricevuti e liberi di cose;
- la stipula del contratto è condizionata all'autorizzazione concessa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, come previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 42/2004;

Ritenuto, inoltre, di approvare l'Allegato A), avente ad oggetto: "Oneri gestionali e manutenzione a carico dei concessionari" che, allegato al presente atto, ne forma parte integrale e sostanziale;

Preso atto che la suddetta Associazione dovrà accettare i suddetti elementi fondamentali del rapporto concessorio;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 334 in data 17.12.2013 e modificato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 13.10.2020;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003, integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 10.04.2014;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020 avente per oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2021 con cui è stato approvato il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;

Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;

Visto il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio finanziario;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell'art. 35 comma 7 dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di concedere, per le ragioni espresse in premessa, a titolo precario e gratuito all'“Associazione Volontari Protezione Civile Antincendio Boschivo Bassano del Grappa OdV”, i locali c/o il civico 9 di via Porto di Brenta - Città, così identificati catastalmente: Comune di Bassano del Grappa – Sezione di Bassano del Grappa – Catasto Fabbricati – Foglio 3, Particella 1100, sub. 1, categoria B/6, Classe U, Consistenza mc 130, Superficie Catastale 67 mq, Rendita € 174,56, Via Porto di Brenta n. 9, Piano T, locali meglio identificati nella planimetria allegata (Allegato sub. 1), secondo i seguenti criteri/elementi fondamentali:
 - utilizzo esclusivo per la propria attività di Protezione Civile;
 - non dovranno essere apportate modifiche agli impianti presenti, salvo autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale;
 - durata di n. 5 anni, eventualmente rinnovabili, a partire dal giorno di consegna delle chiavi, con facoltà per l'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento il rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori interessi pubblici;
 - non prevedere un canone di concessione, stante la natura non lucrativa e meritoria dell'attività svolta dalle Associazioni di cui sopra, ma sono a carico dei Concessionari le spese per le utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti);
 - responsabilità esclusiva da parte del Concessionario in caso di danni a cose o persone all'interno dei locali e ogni altro danno derivante dall'utilizzo del locale;
 - i locali al termine del periodo previsto dovranno essere riconsegnati al Comune nello stesso stato in cui sono stati ricevuti e liberi di cose;
 - la stipula del contratto è condizionata all'autorizzazione concessa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, come previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 42/2004;
3. di approvare l'Allegato A), avente ad oggetto: “Oneri gestionali e manutenzione a carico dei concessionari”, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che le predette Associazioni dovranno accettare i suddetti elementi fondamentali del rapporto concessorio e gli oneri gestionali e di manutenzione di cui all'Allegato A);

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25, comma 10 del suddetto Regolamento, il beneficio economico che deriva alla suddetta Associazione per l'uso degli spazi è pari a circa € 4.626,40 annui;
6. di dare atto, altresì, che tutti i provvedimenti conseguenti e necessari alla conclusione del procedimento sono di competenza del Dirigente competente;
7. di dare atto, inoltre, che non sussistono oneri a carico dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione della suddetta concessione;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig.ra Elena Pavan

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonello Accadia

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

Elenco degli allegati:

Nome allegato	Impronta SHA-256
Parere Legittimità.pdf.p7m	3215a1108fbc42cc56f6b25026785c5f165b6301baa078f3f448711eda45318
dlg_Proposta_13-07-2021_10-41-22.pdf	b2b5584bd873fa247a8ebfe3c465a042aa0daa8656bc7ecb3a270ed0bcc8bdc5
Parere Contabile.pdf.p7m	0e9e000f8e97f5e5ef5eb222bb350b439d676d004994bbd32b48c42baa52e58e
Parere Tecnico.pdf.p7m	6687dd16061595963bdb4d852edb446319440382b7a3c622920914d630748714